

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

ATTREZZATURE DI LAVORO PER SOLLEVARE CARICHI

Norme generali

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I mezzi di sollevamento sono stati scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le funi e le catene sono sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi sono utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando è occupato in permanenza. I lavoratori sollevati dispongono di un mezzo di comunicazione sicuro. E'assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state adottate misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' fatto assoluto divieto di far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, sono state definite ed applicate procedure appropriate			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli accessori di sollevamento sono stati scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento sono contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli accessori di sollevamento sono depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente sono state costruite in modo da assicurare la solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, recano un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto portano in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, per questo è stata apposta una segnalazione in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente sono disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi: urtino le persone; in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovvero siano sganciati involontariamente			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I mezzi di sollevamento sono provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento sono provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In ogni caso l'arresto dei mezzi di sollevamento è graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I mezzi di sollevamento quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo sono provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, sono muniti di dispositivi che impediscano l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa)			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, sono muniti di dispositivi che impediscano la fuoriuscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti di sollevamento hanno le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti di sollevamento sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, hanno un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non è inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, hanno, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli attacchi delle funi e delle catene sono eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impiglianti o accavallamenti. Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, sono provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto si raggiungono senza pericolo; sono costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza e permettono la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto sono collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. Gli stessi			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
organi sono conformati, protetti o disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre sono richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili			

Sollevamento di carichi non guidati

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, sono state prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, sono state prese misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, è stato designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e sono state prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavori sono organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Tutte le operazioni di sollevamento sono state correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In particolare, quando un carico è sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si stabilisce e applica una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, sono state prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I carichi sospesi non rimangono senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati è sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Sono state adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.			
(Allegato VI, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti è effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature			

Gru, paranchi e simili

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l'accesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative all'esercizio delle gru medesime sono agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte.			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l'accesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative all'esercizio delle gru medesime hanno una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la sagoma di ingombro della gru			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le gru a ponte, le gru a portali e gli altri mezzi di sollevamento, scorrenti su rotaie sono provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli apparecchi di sollevamento scorrenti su rotaie sono provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli elevatori azionati a motore sono costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli argani a motore sono muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere.			
Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri sono muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico			
Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le funi e le catene degli argani a motore sono calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8			

Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili sono sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali a piani mobili è stato predisposto un dispositivo per il rapido arresto dell'apparecchio.			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili ed i trasportatori a nastro e simili aventi tratti del percorso in pendenza, sono provvisti di un dispositivo automatico per l'arresto dell'apparecchio quando per l'interruzione improvvisa della forza motrice si possa verificare la marcia in senso inverso al normale funzionamento.			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I condotti dei trasportatori a coclea sono provvisti di copertura e le loro aperture di carico e scarico devono essere efficacemente protette.			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere sono protette contro la caduta delle persone o contro il contatto con organi pericolosi in moto.			
(Allegato V, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) sono circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del tratto strettamente necessario per l'introduzione del carico, purché il ciglio superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno cm. 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani sono provvisti di difese laterali per evitare la fuoruscita del carico in movimento e di difese frontali terminali per evitare la caduta del carico.			